




COMUNE DI CAVE

(Prov. di Roma)

PRESIDENTE ALVILDO BRETORIO
dal 8 LUG 2020 al 23 LUG 2020
Rep. N. 200
Cave, il 8 LUG 2020
Reg. Pub.

CITTA' DI CAVE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione (1) ordinaria

(2) prima convocazione

Atto N. 11

Del 03.07.2020

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA: APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di luglio alle ore 18:09 si è riunito nella sala consiliare il Consiglio Comunale in (3) pubblica adunanza ordinaria in seguito a determinazione del Presidente del Consiglio Comunale in data 26/06/2020 previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificata nei termini di Legge, come da referto del Messo Comunale.

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
LUPI ANGELO	X		PULCINI MASSIMILIANO	X	
BARONI SILVIA	X		TRIFOGLI EMANUELA	X	
VECCHI ROBERTA	X		TREDICINI BENITO	X	
RENZI MASSIMILIANO	X		MANCINI GIUSEPPINO	X	
URBANI ROBERTO	X		D'AVERSA SIMONE	X	
BELTRAMME GIULIO	X		BARACOCOLI MANILA	X	
RENZI ROSSANO	X		UMBERTINI MASSIMO		X
DAPPI RITA	X		PASQUAZI EDOARDO	X	
MAGGI CRISTIAN	X				

Presenti N. 16

Assenti N. 1

Presiede il Consiglio Comunale il Presidente del Consiglio Renzi Rossano.

Partecipa il Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale, Dott.ssa Giada De Francesco.

Verificato che il numero dei Presenti è legale per validamente deliberare in (2) prima convocazione, il Sig. Presidente dichiara aperta l'adunanza. Vengono dal Presidente nominati scrutatori i seguenti signori: Renzi, Pulcini, Baracocoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che la Legge n. 160/2019, articolo 1, disciplina nei commi 739-783 la nuova imposta municipale propria (IMU), a decorrere dall'anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

DATO ATTO che per l'anno 2020, i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 31 luglio 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 (art.1, comma 779 della Legge n. 160/2019);

VISTO che il comma 767 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Sentita la commissione consiliare sulla proposta di regolamento

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del Responsabile del II Dipartimento.

Uditi gli interventi dei seguenti consiglieri comunali

Con voti resi nei modi di legge:

Presenti 16;

Votanti 16;

Favorevoli 12;

Contrari 4 (Mancini, Baracoccoli, Pasquazi, D'Aversa);

DELIBERA

Di stabilire che la premessa si intende qui integralmente trascritta ed approvata

1. di approvare il nuovo regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria, nel testo che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il suddetto regolamento deve essere inviato esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
3. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione il cui esito è il seguente:

Presenti 16;


Votanti 16;

Favorevoli 12;

Contrari 4 (Mancini, Baracoccoli, Pasquazi, D'Aversa);

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.



COMUNE DI CAVE (RM)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Anno 2020
Approvato con delibera di C.C. n. del 00/00/2020

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./G.M. n. 11 del 03/07/2020
Segretario Comunale



F.t. Segretario Generale
Dott.ssa Giada De Francesco

INDICE

Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	3
Articolo 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	3
Articolo 4- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili	3
Articolo 5 - Versamenti effettuati da un contitolare	4
Articolo 6 – Differimento del termine di versamento	4
Articolo 7 - Versamenti minimi	4
Articolo 8 – Interessi moratori	4
Articolo 9 – Rimborsi e compensazione	5
Articolo 10 – Accertamento esecutivo e rateazione	5
Articolo 11- Entrata in vigore del regolamento	5

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

Articolo 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 4- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 5 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 6 – Differimento del termine di versamento

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

Articolo 7 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 8 – Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 9 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 8. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 7.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposta comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Articolo 10 – Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero, non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera l'importo di euro 16,53, previsto nell'articolo 17 comma 1 del regolamento generale delle entrate.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate.

Articolo 11- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Comune di Cave

Provincia di Roma

Verbale n. 24 del 25/06/2020

Parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto
"Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria"

L'Organo di revisione ha ricevuto in data 23/06/2020 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria".

Vista la proposta di delibera avente ad oggetto "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria" e i seguenti corredati allegati:

- Regolamento per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria.

premesso che:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal primo gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); al contempo il legislatore ha ridisciplinato l'IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso articolo;

- l'Ente, a seguito di detto nuovo quadro normativo, ha ravvisato l'opportunità di approvare un nuovo regolamento IMU;

considerato che :

- a tal fine l'Ente ha sottoposto al Revisore la bozza del regolamento modificato per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. 267/2000;
- tenuto conto - del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Revisore unico ESPRIME il proprio parere favorevole all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

L'Organo di Revisione

Gianluca Gatti Carella

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./C.M. n. 11 del 03/04/2020

Segretario Comunale



F.to

Segretario Generale
Dott. Luca Guido Di Francesco

CITTA' DI CAVE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA: APPROVAZIONE.**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
CONTABILE (Art.49 D. Lgs. 267/2000)

favorevole

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA (Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

favorevole

IL RESPONSABILE DEL
DEL II DIPARTIMENTO

IL RESPONSABILE
DEL II DIPARTIMENTO

Li 23/06/2020 *De Simone G. G. G.* Li 23/06/2020 *De Simone G. G. G.*

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giada De Francesco

IL CONS. ANZIANO
F.to Silvia Baroni

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Rossano Renzi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li

8 LUG 2020

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va



Segretario Comunale
Dott.ssa Giada De Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal

8 LUG 2020


Al

23 LUG 2020

Cave li

8 LUG 2020

Il Messo Comunale



**IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA**

Con la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va
F.to Dott.ssa Giada De Francesco